

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	19
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso, C. 2150 Ferranti e C. 2767 Pagano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	20
ALLEGATO ( <i>Testo base – Ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2150</i> ) .....	26

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.	
Audizione di Laura Laera, Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze e di Stefano Scovazzo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	25
AVVERTENZA .....	25

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 gennaio 2015. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

##### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.**

**C. 2798 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione della particolare ampiezza dell'oggetto del provvedimento in esame, sono in corso le verifiche necessarie per procedere all'abbinamento d'ufficio delle proposte di legge vertenti su materie identiche.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede che siano abbinate le proposte di legge C. 1751 Businarolo, recante « Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico », e C. 1194 Colletti recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto della corruzione ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, con riferimento alla proposta di legge C. 1751 Businarolo, ricorda, ribadendo quanto già chiarito nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della quale il M5S ne aveva proposto la calendarizzazione, che tale provvedimento è stato assegnato alle Commissioni riunite II Giustizia e XI Lavoro, in quanto attinente anche alla tutela del lavoratore sul posto di lavoro. Pertanto, la proposta di legge in questione, allo stato, non può essere né inserita nel calendario dei lavori della Commissione Giustizia né abbinata al disegno di legge oggi in esame.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede chiarimenti in merito alle modalità con le quali si intendano coordinare i lavori di Camera e Senato in materia di corruzione, posto che al Senato è in corso di esame il disegno di legge presentato dal Presidente Grasso (A.S. 19), vertente proprio su tale materia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, evidenzia come l'A.S. n. 19 sia in una fase avanzata di esame degli emendamenti e che, nel momento in cui sarà trasmesso alla Camera, occorrerà valutare se sussistano le condizioni per un abbinamento ovvero per un esame autonomo.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.**

**C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso, C. 2150 Ferranti e C. 2767 Pagano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2014.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, intervenendo anche a nome del correlatore Dambruoso, dichiara come i relatori delle proposte di legge in materia di prescrizione non possano che essere soddisfatti della scelta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi ieri 13 gennaio 2015, di accogliere la proposta della Presidente di mantenere separato l'iter legislativo di queste proposte da quello del disegno di legge C. 2798 del Governo, per quanto questo intervenga anche sulla materia della prescrizione.

L'abbinamento avrebbe determinato un necessario rallentamento per le proposte di legge in materia di prescrizione, considerato il ben più ampio campo di intervento del disegno di legge del Governo. In questo, la modifica della disciplina della prescrizione non è che una parte dell'intero impianto legislativo che si affianca ad una serie di altri interventi in materia penale sostanziale e processuale, per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. In materia di prescrizione la Commissione ha svolto già tutti gli approfondimenti istruttori, che invece dovranno essere effettuati per le altre materie oggetto del disegno di legge del Governo.

Mantenere distinti i due iter legislativi significa, come ribadito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche riconoscere il lavoro finora svolto da questa Commissione da quando il 29 maggio scorso è stato avviato l'esame delle proposte in tema di prescrizione.

Mantenere separati i procedimenti legislativi non significa, tuttavia, una sorta di impermeabilizzazione tra gli stessi. Ad esempio, si è preso atto con soddisfazione che tra la proposta di testo base dei relatori e la disposizione del disegno di legge in materia di prescrizione, relativamente all'articolo 159 del codice penale, vi

è sicuramente coerenza, considerato che in entrambi i casi si ragiona in termini di sospensione della prescrizione dopo le sentenze di condanna a partire dal primo grado. Se questa è una considerazione che attiene al merito delle scelte effettuate e che comunque dal punto di vista procedurale non ha conseguenze, ve ne è un'altra che, almeno in questa fase è più importante, essendo attinente al metodo.

Si riferisce alla questione dei reati contro la pubblica amministrazione che viene trattata diversamente dal disegno di legge del Governo e dalla proposta di testo base dei relatori. Nella proposta di testo base dei relatori, di fronte alla constatazione della concreta esiguità dei termini di prescrizione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, si era scelta la via del raddoppio dei termini di prescrizione. Il testo del Governo, invece, effettua un intervento che va oltre la mera questione della prescrizione, in quanto aumenta la pena massima edittale per il reato di corruzione. Come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del Governo, «l'aumento del massimo edittale è funzionale anche all'innalzamento del periodo di prescrizione». Si tratta di due vie tra loro alternative.

In questa fase dell'*iter* legislativo, nella quale si deve adottare un testo base per il prosieguo dell'esame, appare opportuno, quale sia poi la scelta finale che si adotterà, eliminare dalla proposta di testo base la disposizione relativa al raddoppio dei termini di prescrizione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Ricorda, peraltro, che nessuna delle proposte di legge in materia di prescrizione che si stanno esaminando, contiene disposizioni relative ai reati contro la pubblica amministrazione.

Naturalmente nulla esclude che la Commissione, in fase emendativa, possa ritenere di reintrodurre nel testo base le disposizioni in materia di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Togliere dalla proposta di testo base le disposizioni in materia di prescrizione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione non sta a significare un ripen-

samento nel merito della questione. È bene sottolineare che da parte dei relatori vi è la convinzione che i termini di prescrizione per alcuni reati contro la pubblica amministrazione debbano essere più lunghi rispetto agli attuali. Tuttavia, nella fase dell'adozione del testo base in materia di prescrizione i relatori non possono che prendere atto che nel frattempo in un altro procedimento legislativo vi è un disegno di legge del Governo diretto a modificare la pena massima del reato di corruzione e che ciò inciderebbe direttamente sull'aumento dei termini massimi di prescrizione.

La circostanza che si tratti di procedimenti legislativi separati rende opportuno, in base al principio del *ne bis in idem* ed al principio di economia procedurale, eliminare dalla proposta di testo base la disposizione relativa al raddoppio dei termini di prescrizione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione.

Per ragioni diverse è anche opportuno eliminare il raddoppio dei termini relativamente al reato di disastro ambientale, in quanto si trova in stato avanzato l'esame presso il Senato della proposta di legge in materia di reati ambientali già approvata dalla Camera. In quel testo si prevede espressamente il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di disastro ambientale.

Propone pertanto di adottare come testo base il seguente ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2150 Ferranti (*vedi allegato*).

Andrea COLLETTI (M5S) ricorda il suo gruppo avesse preannunciato il voto di astensione sulla precedente proposta di testo base, considerandola troppo «timida». Ritiene tuttavia che espungere da quel testo la norma che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione, renda del tutto inutile il nuovo testo base oggi proposto dai relatori. Preannuncia quindi il voto contrario del M5S sulla proposta di adottare come testo base l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2150 Ferranti. Ritiene, inoltre, che le

ragioni di coordinamento fra il testo di iniziativa parlamentare ed il disegno di legge governativo, addotte dai relatori per giustificare la sostanziale soppressione del secondo comma dell'articolo 1, siano inconferenti, in quanto il Governo è intervenuto solo per aumentare la pena edittale del reato di cui all'articolo 319 del codice penale, e rispondano in realtà alle logiche ed ai contrasti interni di una maggioranza eterogenea ed in disaccordo.

Alessandro PAGANO (AP) si dichiara soddisfatto del ragionamento ieri delineato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel quale si è evidenziata l'esigenza condivisa di procedere ad un coordinamento tra le proposte di legge in tema di prescrizione già all'esame della Commissione e il disegno di legge C. 2798, che verte anche in materia di prescrizione dei reati. Tuttavia, esaminando la proposta di testo base oggi presentata dai relatori, ritiene che sussista ancora una certa mancanza di allineamento con il testo del Governo, per cui ritiene che siano necessarie ulteriori riflessioni prima di procedere all'adozione del testo base.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, precisa che i relatori rimangono favorevoli al raddoppio dei termini di prescrizione per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, anche perché questo costruirebbe un chiaro segnale di superamento della legge « ex Cirielli ». Tuttavia i relatori si sono dovuti anche misurare con un fatto sopravvenuto, ovvero la presentazione del disegno di legge testo C. 2798, e confrontarsi con l'esigenza di sistematizzare ed armonizzare i testi.

Anna ROSSOMANDO (PD), dopo aver ricordato che il testo base costituisce unicamente un punto di partenza per i lavori della Commissione, dichiara di non comprendere le critiche mosse dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle, considerato che i relatori si sono limitati a fare proprio quanto auspicato dai medesimi deputati: coordinare i lavori inerenti ai

testi in esame presso la Commissione e i diversi provvedimenti presentati dal Governo alla Camera ed al Senato.

Ritiene che la soppressione dalla proposta di testo base della disposizione sul raddoppio del termine di prescrizione di alcuni reati sia diretta ad evitare confusioni tra due diversi procedimenti legislativi in corso, considerato che l'effetto dell'aumento di prescrizione per i medesimi reati è perseguito anche nel disegno di legge del Governo C. 2798 sia pure attraverso l'aumento della pena massima. Questa soppressione non sta a significare che attraverso emendamenti non si possano poi inserire nel testo sulla prescrizione delle disposizioni relative a quei particolari reati qualora dal dibattito dovesse emergere questa esigenza.

Condivide anche la scelta dei relatori di non introdurre nella proposta di testo base una norma transitoria, che è invece prevista dall'articolo 5 del disegno di legge C.2798 del Governo, in quanto dalla natura sostanziale e non processuale della prescrizione deriva l'automatica applicazione dei principi che regolano la successione nel tempo delle norme penali di natura sostanziale.

Il Viceministro Enrico COSTA, pur essendo consapevole che il testo base potrà essere emendato costituendo un punto di partenza dei lavori della Commissione, ritiene di dover sottolineare che tra la proposta di testo base dei relatori e l'articolo 5 del disegno di legge del Governo vi sono delle diversità sostanziali. A tale proposito ricorda che il testo del Governo prevede nella nuova formulazione dell'articolo 159 del codice penale che « I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità. » Queste precisazioni mancano nel testo dei relatori così come manca una norma transitoria, che invece opportunamente è prevista nel testo del Governo.

Ritiene che sia anomalo che la maggioranza adotti un testo base che non sia omogeneo rispetto alle scelte fatte dal Governo in un altro testo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, non condivide assolutamente l'intervento del rappresentante del Governo, in quanto tra i due testi vi è una omogeneità di base pur se sono diverse le formulazioni adottate. Richiama a tale proposito il secondo comma dell'articolo 159 del codice penale così come verrebbe modificato dal testo dei relatori, secondo il quale «il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per due anni a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado e per un anno dopo il deposito della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata in sede di rinvio». Osserva che si tratta dello stesso meccanismo previsto dal testo del Governo. Conclude ricordando che il testo base è una mera base di lavoro che può essere migliorata attraverso emendamenti che potranno essere presentati anche dal Governo.

Vittorio FERRARESI (M5S) non comprende le critiche del deputato Anna Rosomando, in quanto il caso in esame non rientra assolutamente tra quelli per i quali, secondo il suo Gruppo, è necessario un coordinamento tra i diversi interventi legislativi presentati dal Governo ed i lavori delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato. La circostanza che il testo del Governo preveda l'aumento di pena del reato di corruzione propria con l'effetto indiretto dell'aumento dei termini di prescrizione di quel reato è del tutto indifferente rispetto alla circostanza che il testo base sulla prescrizione preveda il raddoppio dei termini di prescrizione in relazione ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione. Le due vie non sono alternative non solamente perché il testo dei relatori si riferisce ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione e non solo al reato corruzione propria, ma anche perché si tratta di modifiche legislative che si ispirano a

diverse *ratio*, che possono anche coesistere.

Replica al deputato Stefano Dambruoso che dalla proposta di testo base da lui presentata non si evince assolutamente l'obiettivo di superare definitivamente la «legge ex Cirielli», in quanto non viene soppresso il secondo comma dell'articolo 162, che secondo gli operatori di giustizia rappresenta il punto maggiormente critico di quella legge.

Daniele FARINA (SEL) ribadisce la sua critica di fondo alle proposte di legge in esame e quindi alla proposta di testo base, le quali, anziché intervenire su alcune specifiche categorie di reati i cui termini di prescrizione sono parsi anche ultimamente troppo esigui rispetto alla loro gravità, modificano la disciplina generale della prescrizione con il risultato di aumentare i termini di prescrizione per tutti i reati arrivando a risultati assurdi, come ad esempio consentire che un processo per un reato quale il furto aggravato, come è il furto in un supermercato, possa durare oltre dieci anni e sei mesi.

Alessandro PAGANO (AP) ritiene che la scelta effettuata ieri dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia stata positiva, in quanto si era stabilito di mantenere separati i procedimenti legislativi relativi rispettivamente alle proposte di legge in materia di prescrizione ed al disegno di legge C. 2798 del Governo con l'intesa di allineare il testo base in materia di prescrizione alle scelte effettuate dal Governo sulla medesima materia nel predetto disegno di legge. Oggi, prendendo atto della proposta di testo base dei relatori, risulta evidente, come sottolineato dallo stesso rappresentante del Governo, che questo allineamento non è stato fatto. A parte le considerazioni sul meccanismo di funzionamento della prescrizione previsto dai due testi, risulta di tutta evidenza che la proposta di testo base non prevede una norma fondamentale come la norma transitoria, che invece è prevista dal disegno di legge del Governo.



Per evitare quelle discrasie tra i due testi che ieri si è detto di non voler provocare, sarebbe opportuno rimandare l'adozione del testo base, consentendo la presentazione di un testo che sia realmente allineato ai principi del testo del Governo.

Walter VERINI (PD) ritiene che in realtà la strada che ieri si è scelta rispetti allo stesso tempo le prerogative della Commissione, che vede riconosciuto il lavoro fin ora svolto, e del Governo, che potrà comunque presentare quegli emendamenti che ritiene necessari per migliorare il testo base, che comunque appare essere già sostanzialmente conforme alle norme sulla prescrizione contenute nel disegno di legge del Governo.

Per tale ragione ritiene che, da un lato, si debba prendere atto delle preoccupazioni del Vice Ministro Enrico Costa e del Deputato Alessandro Pagano, che potranno successivamente trasformarsi in emendamenti, e, dall'altro, si debba ora procedere all'adozione del testo base proprio per fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) ritiene che, per garantire un andamento razionale dei lavori della Commissione, non si possa non tener conto delle perplessità espresse dal rappresentante del Governo sulla proposta di testo base dei relatori. Inoltre, dichiara di non condividere assolutamente la scelta di ancorare la decorrenza dei termini della prescrizione ad un dato del tutto casuale, soggettivo e, quindi, incerto come il deposito della sentenza di condanna. Condivide pertanto la richiesta del deputato Alessandro Pagano di non procedere oggi all'adozione del testo base.

Donatella FERRANTI, *presidente*, non ritiene che sussistano le condizioni per non procedere oggi all'adozione del testo base, considerato anche che la proposta dei relatori riprende quasi integralmente una delle proposte di legge abbinate apportandovi alcuni adattamenti che peral-

tro sono sostanzialmente in linea con il testo del Governo. Inoltre, la circostanza che non vi sia una unanime condivisione del testo base dei gruppi può essere considerata fisiologica in quanto il testo base non è altro che il testo che la Commissione adotta per poi lavorarvi e, quindi, migliorarlo attraverso gli emendamenti, che potranno essere presentati anche dal Governo. Ricorda, inoltre, che i relatori hanno presentato la loro proposta il 16 dicembre scorso e che non è stata posta in votazione immediatamente proprio per attendere il testo del Governo, che è stato presentato il 23 dicembre scorso.

Pone pertanto in votazione la nuova proposta dei relatori di testo base.

Alessandro PAGANO (AP) dichiara di votare contro la proposta di testo base per le ragioni enunciate nei suoi precedenti interventi.

La Commissione approva la proposta dei relatori ed adotta come testo base per il proseguo dei lavori l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2150 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerata la complessità dell'oggetto del testo base e che la commissione sarà impegnata almeno fino alla prima settimana di febbraio nell'esame del complesso schema di decreto legislativo n. 130 sulla particolarità tenuità del fatto, fissa il termine per la presentazione di emendamenti al testo base alle ore 12 di giovedì 12 febbraio.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che il termine possa essere anticipato al 3 febbraio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene di non convenire a quanto chiesto dal deputato Ferraresi per le ragioni già esposte.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede dei chiarimenti ai relatori circa il contenuto del testo appena adottato con particolare riferimento all'ipotesi di condanna in

primo grado ed assoluzione in secondo grado. A tale proposito chiede se il periodo di sospensione dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio siano computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, dopo aver ribadito che il testo base costituisce un punto di partenza e non di arrivo e che, come tale, è soggetto a miglioramenti nel corso del proseguo dell'esame, ritiene che alla domanda del deputato Colletti si debba rispondere in senso negativo.

Il Viceministro Enrico COSTA osserva che questa è una delle importanti differenze con il testo del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ulteriormente ribadito che il testo base potrà essere modificato anche attraverso l'approvazione di eventuali emendamenti che il Governo potrà presentare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 14 gennaio 2015. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Audizione di Laura Laera, Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze e di Stefano Scovazzo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino. (Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Laura LAERA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze* e Stefano SCOVAZZO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, Luisa BOSSA (PD), Michela MARZANO (PD), Anna ROSSOMANDO (PD) e Donatella FERRANTI, *Presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Laura LAERA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze* e Stefano SCOVAZZO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.*  
*Atto n. 130.*

## ALLEGATO

**Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.****C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso,****C. 2150 Ferranti e C. 2767 Pagano.****TESTO BASE — ULTERIORE NUOVO TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2150****Modifiche al codice penale in materia di  
prescrizione del reato.****ART. 1.***(Modifica all'articolo 157  
del codice penale).*

1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria ».

**ART. 2.***(Modifica all'articolo 158  
del codice penale).*

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di mi-

nore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa ».

**ART. 3.***(Modifiche all'articolo 159  
del codice penale).*

1. All'articolo 159, primo comma, del codice penale, dopo il numero 3-*bis*) sono aggiunti i seguenti:

« 3-*ter*) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

3-*quater*) perizie di lunga durata o di particolare complessità disposte in udienza preliminare o in dibattimento, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

3-*quinqüies*) presentazione di dichiarazione di ricsuazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima ».



2. All'articolo 159 del codice penale, è aggiunto in fine il seguente comma: « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per due anni a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado e per un anno dopo il deposito della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata in sede di rinvio. Se durante i termini previsti dal presente articolo si verifica una delle ipotesi previste dal presente articolo, i termini sono prolungati per il tempo corrispondente »

ART. 4.

*(Modifica dell'articolo 161  
del codice penale).*

1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:  
« L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo ».